

**LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 12-04-1995
REGIONE MARCHE**

**Modificazioni e rifinanziamento della LR
8 luglio 1992, n. 26.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 29
del 27 aprile 1995

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:*

ARTICOLO 1

1. La lettera b) del comma 1 dell' articolo 2 della LR 8 luglio 1992, n. 26 è sostituita dalla seguente:
" b) alle piccole e medie imprese e alle aziende artigiane che usufruiscono di prove e servizi di qualificazione e certificazione di prodotto presso laboratori accreditati o riconosciuti a livello nazionale o internazionale";
2. All' articolo 4 della LR 26/ 1992 è aggiunto il seguente comma:
4. A ciascuna impresa o azienda non possono essere concessi nell' arco di ogni triennio, per ogni grande categoria di spesa, contributi per un ammontare superiore alla somma di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
Ciascun triennio, decorre dalla data di presentazione, da parte dell' impresa o dell' azienda artigiana, della prima domanda di ammissione al contributo di cui alla presente legge".
3. Il comma 1 dell' articolo 6 della LR 26/ 1992 è sostituito dal seguente:
" 1. La giunta regionale, sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all' articolo 7, approva entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande la graduatoria e i piani di riparto di concessione dei contributi e provvede alla assegnazione fino alla concorrenza delle somme disponibili.
4. L' articolo 8 della LR 26/ 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
1. L' erogazione del contributo è subordinata alla attestazione, da parte di un ente o di una persona accreditati presso i competenti organismi comunitari o nazionali, delle conformità al progetto dell' intervento attuato.
2. Per i progetti relativi alla lettera c) dell' articolo 4 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà

da parte del legale rappresentante dell' impresa che attesti l' avvenuta conclusione dell' analisi finalizzata alla qualità ".

5. La lettera c) del comma 1 dell' articolo 10 della LR 26/ 1992 è sostituita dalla seguente:

" c) gli interventi previsti non siano iniziati entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo e ultimati entro il termine assegnato all' atto delle concessione del contributo medesimo".

6. L' articolo 12 della LR 26/ 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 12

1. per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) dell' articolo 2, è autorizzata, per il biennio 1995/ 1996, la spesa di lire 11.000 milioni di cui:

a) lire 8.000 milioni per il 1995;

b) lire 3.000 milioni per il 1996;

2. Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera b) dell' articolo 2, è autorizzata, per il biennio 1995/ 1996, la spesa di lire 600 milioni di cui:

a) lire 400 milioni per il 1995;

b) lire 200 milioni per il 1996.

3. Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera c) dell' articolo 2, è autorizzata, per il biennio 1995/ 1996, la spesa di lire 900 milioni di cui:

a) lire 600 milioni per il 1995;

b) lire 300 milioni per il 1996.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi precedenti si provvede nel modo che segue:

a) per l' anno 1995, quanto a lire 1.300 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell' articolo 59, secondo comma, della LR 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1994 partita 15 dell' elenco 2 e quanto a lire 7.700 milioni mediante impiego dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201, del bilancio di previsione per l' anno 1995, all' uopo utilizzando l' apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell' elenco 2;

b) per l' anno 1996, per l' importo di lire 3.500 milioni, mediante impiego dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/ 1997, a carico del capitolo 5100201 all' uopo utilizzando la proiezione per il detto anno dell' apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell' elenco 2.

5. Le somme occorrenti al pagamento delle spese per l' attuazione della presente legge sono iscritte:

a) per l' anno 1995 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli esistenti nello stato di previsione del bilancio del detto anno:

a1) capitolo 3251101 " Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per la realizzazione di sistemi aziendali di qualità - lettera a), articolo 2 - ", lire 8.000 milioni;

a2) capitolo 3251102 " Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per prove e servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti - lettera b), articolo 2 - ", lire 400 milioni;

a3) capitolo 3251103 " Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per l' attivazione di analisi aziendali - lettera c), articolo 2 - ", lire 600

milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

E' consentita l' assunzione di obbligazioni a carico dell' esercizio 1996 entro i limiti del totale degli stanziamenti autorizzati semprechè gli impegni ed i pagamenti siano contenuti entro gli importi stabiliti per l' esercizio.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 sono ridotti di lire 7.700.000.000".

ARTICOLO 2

1. L' erogazione dei contributi per i progetti di cui all' articolo 2, lettera a) e b) della LR 26/ 1992, presentati prima dell' entrata in vigore della presente legge, è subordinata soltanto all' attestazione da parte di un ente o di una persona accreditati presso i competenti organismi comunitari o nazionali della conformità al progetto dell' intervento attuato.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche

Ancona, 12 aprile 1995
